

### Ci permettiamo di ricordarvi i seguenti obblighi:

#### GAS FLUORURATI AD EFFETTO SERRA - REG. (UE) N. 517/2014 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 16 aprile 2014

1. utilizzo di **imprese e personale tecnico certificato**, che siano regolarmente iscritti al Registro Telematico Obbligatorio per Frigoristi ed Imprese
2. verifica **immediata** dei sistemi dopo la loro messa in funzione per controllare l'assenza di fughe di gas fluorurati ad effetto serra (sostanze lesive dell'ozono stratosferico);
3. **verifiche periodiche di presenza di fughe di sostanze controllate** (gas refrigeranti). Il **Regolamento (U.E.) n. 517/2014** del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, sostituisce le soglie espresse in peso di gas fluorurati ad effetto serra (3 kg.) con soglie espresse in tonnellate di quantità di CO2 equivalente. L'articolo 2, punto 7) definisce le "tonnellate di CO2-equivalente" come "la quantità di gas a effetto serra espressa come il prodotto del peso dei gas a effetto serra in tonnellate metriche e del loro potenziale di riscaldamento globale" (GWP). Art. 4, paragrafo 1: "**Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra in quantità PARI O SUPERIORI A 5 TONNELLATE di CO2 equivalente non contenuti in schiume provvedono affinché le apparecchiature siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite**". In deroga al suddetto regolamento e fino al 31.12.2016, le apparecchiature contenenti meno di kg. 3 di gas fluorurati ad effetto serra, non sono soggette ai controlli delle perdite.

Segue tabella esplicativa con alcuni esempi:

Refrigerante	GWP	DAL 01.01.2017	Dal 01.01.2017	DAL 01.01.2017
		5 ton. equiv. di CO2 Visite periodiche <u>ogni anno</u>	50 ton. equiv. di CO2 Visite periodiche <u>ogni 6 mesi</u>	500 ton. equiv. di CO2 Visite periodiche <u>ogni 3 mesi</u>
R32	675	7,41 kg.	74,07 kg.	740,74 kg.
R134a	1.430	3,50 kg.	35,00 kg.	350,00 kg.
R407C	1.774	2,82 kg.	28,20 kg.	282,00 kg.
R410A	2.088	2,39 kg.	23,90 kg.	239,00 kg.
R417A	1.920	2,60 kg.	26,00 kg.	260,00 kg.

4. per gli impianti di cui al punto 3), effettuare una **dichiarazione** entro il 31 maggio di ogni anno sul sito dell'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (I.S.P.R.A.), contenente informazioni riguardanti la quantità di emissioni in atmosfera relativa all'anno precedente sulla base dei dati contenuti nel relativo registro di impianto. **Nel caso voleste usufruire di questo servizio, vedasi il punto "d)".**
  5. **SANZIONI APPLICATE-** Segue elenco di alcune **sanzioni** DPR 43/2012: mancata verifica di presenza di fughe **da € 7.000,00 a € 100.000,00**; mancata tenuta del registro dell'apparecchiatura o del sistema **da € 7.000,00 a € 100.000,00**; mancato utilizzo di persone certificate per controllo perdite **da € 7.000,00 a € 100.000,00**; mancato utilizzo di persone certificate per al recupero di gas da apparecchiature, di refrigerazione, condizionamento, pompe di calore in fase di manutenzione e riparazione **da € 10.000,00 a € 100.000,00**; mancato recupero del gas assicurandone il corretto smaltimento o il riciclaggio **da € 7.000,00 a € 100.000,00**.
  6. **DEFINIZIONE DI OPERATORE** – Operatore: una persona fisica o giuridica che eserciti un effettivo controllo sul funzionamento tecnico delle apparecchiature e degli impianti contemplati dal regolamento comunitario 517/2014; è stato stabilito che il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto è considerato operatore qualora non abbia delegato ad una terza persona l'effettivo controllo sul funzionamento tecnico dello stesso. "Effettivo controllo sul funzionamento tecnico" di un'apparecchiatura o di un impianto comprende, in linea di principio, i seguenti elementi:
    - **libero accesso all'impianto**, che comporta la possibilità di sorvegliarne i componenti e il loro funzionamento, e la possibilità di concedere l'accesso a terzi;
    - **controllo sul funzionamento e la gestione ordinaria** (ad esempio, prendere la decisione di accensione e spegnimento);
    - **il potere** (compreso il potere finanziario) **di decidere in merito a modifiche tecniche** (ad esempio la sostituzione di un componente, l'installazione di un sistema di rilevamento permanente delle perdite), alla modifica delle quantità di gas fluorurati nell'apparecchiatura o nell'impianto, e all'esecuzione di controlli (ad esempio controlli delle perdite) o riparazioni.
- Pertanto se il proprietario dell'apparecchiatura o dell'impianto ha delegato completamente ad un altro soggetto (**tramite contratto scritto**) l'effettivo controllo dell'apparecchiatura o del sistema, la trasmissione dei dati contenuti nella dichiarazione deve essere fatta dal soggetto suddetto.

Nel caso in cui invece il proprietario abbia delegato solo la manutenzione e/o l'assistenza, l'operatore resta il proprietario, che è quindi soggetto all'obbligo della dichiarazione (rimane tuttavia la possibilità che la trasmissione delle informazioni può essere comunque delegata, sempre tramite contratto scritto, alla società di manutenzione).



# **CST BRESCIA SRL**

*assistenza e manutenzione climatizzatori e pompe di calore*  
Via Boccaccio, 27/A - 25080 Molinetto di Mazzano (BS)  
Tel. +39.030.26.20.129 – Telefax +39.030.21.22.344  
e-mail: [info@cstbrescia srl](mailto:info@cstbrescia srl) - C.F. e P.I.: 03324930985



CSA  
CENTRO SERVIZI AUTORIZZATO

DAIKIN

ROTEX

**VERIFICA EFFICIENZA ENERGETICA - DEC. 10/02/2014, D.P.R. N. 74/2013 e D.D.G. N. 5027 del 11/06/2014 Reg. Lombardia oltre alla manutenzione annuale di cui sopra (F-GAS):**

- con efficienza energetica uguale o maggiore di **12kW**: libretto efficienza energetica, registrazione al C.U.R.I.T. e **verifica quadriennale**
- con efficienza energetica uguale o maggiore di **100kW**: libretto efficienza energetica, registrazione al C.U.R.I.T. e **verifica biennale**.

**Suggeriamo caldamente alla clientela di sottoporre l'impianto ad una serie di operazioni che riteniamo basilari per la corretta resa dell'impianto e la nostra proposta comprende numerosi vantaggi:** evitare per quanto possibile problemi all'impianto, abbassando i costi di gestione e di manutenzione straordinaria attraverso una migliore efficienza; utilizzo di personale tecnico ed impresa in possesso dei requisiti a norma di legge; non prevede il tacito rinnovo; dà diritto ad una priorità circa le tempistiche di intervento; prevede uno sconto nel caso in cui venga scelta l'opzione di due manutenzioni complete/anno e/o di scadenza triennale; riporta chiaramente tutte le operazioni effettuate, mantiene bloccati i costi relativi alla manutenzione ordinaria e straordinaria fino alla scadenza del contratto.